

## **TI\_GERICHTE 60.2018.36 vom 4. Juli 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-07-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2018.36](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2018.36)

FR: TI\_GERICHTE 60.2018.36 du 4 juillet 2018

IT: TI\_GERICHTE 60.2018.36 del 4 luglio 2018

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura. Il Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) – in vigore dall'1.01.2011 – e, in applicazione di quest'ultima, il Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., nel seguito citato REPM), in vigore dal 9.03.2007, con successive modifiche. Sulla base di tali regolamentazioni è inoltre stato adottato il 15.12.2010 il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino (RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC), in vigore dall'1.01.2011.

#### **E. 1.2**

L'art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM conferisce al giudice dell'applicazione della pena – in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG – la competenza a decidere, tra l'altro, il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP, come pure il trasferimento del condannato in sezione aperta. Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM). Il giudice dei provvedimenti coercitivi può inoltre, a norma dell'art. 28 cpv. 1 REPM (i.c.c. l'art. 73 LOG), ordinare l'espiazione di una pena o l'esecuzione di una misura in uno stabilimento di un altro Cantone, quando ciò sia giustificato dalla personalità del condannato, per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano di esecuzione della sanzione penale, o da necessità di cura medica; la Direzione delle strutture carcerarie può ordinarla quando ciò sia giustificato da motivi di sicurezza o di ordine interno. Contro queste decisioni il REPM non precisa quali mezzi di ricorso siano possibili. La Corte dei reclami penali, per l'art. 62 cpv. 3 LOG, è in maniera generale l'autorità competente a statuire sui ricorsi contro le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure nei casi previsti dalla legge. L'art. 12 cpv. 2 LEPM stabilisce inoltre che le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure – ossia, tra l'altro, quelle rese in materia di esecuzione delle pene e delle misure e non contemplate nei casi previsti dall'art. 10 LEPM alle lettere da a) a l) – sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; è applicabile per analogia la procedura prevista agli art. 379 ss. CPP. Ora, la decisione resa dal giudice dei provvedimenti coercitivi il 22.01.2018 e qui impugnata (che ordina il trasferimento di RE 1 nella sezione aperta di un altro penitenziario fuori Cantone), se considerata quale decisione analoga a quella sul collocamento iniziale risp. se relativa al trasferimento in sezione aperta, rientrando di conseguenza nelle competenze di cui all'art. 10 lit. h LEPM, è impugnabile davanti a questa Corte ex art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM; se invece annoverata fra le “altre

decisioni” in materia di esecuzione delle pene e delle misure, è censurabile davanti alla Corte dei reclami penali ex art. 12 cpv. 2 LEPM, posto che il trasferimento in un’altra struttura carceraria fuori cantone, non riguarda la mera esecuzione della pena, ma bensì influisce anche sui contatti del condannato con l’esterno e segnatamente va a toccare il suo diritto di visita disciplinato dall’art. 84 CP. Sia come sia il Tribunale federale, in una sentenza dell’8.10.2013 ha stabilito, sulla base dell’art. 80 cpv. 2 LTF (Legge sul Tribunale federale, RS 173.110) nel tenore in vigore dall’1.01.2011, che la LTF impone un doppio grado di giurisdizione, in cui il giudizio di ultima istanza deve essere emanato da un tribunale superiore. Non adempiono questo requisito né la Divisione della giustizia né il giudice dell’applicazione della pena (sentenza TF 6B\_581/2013 dell’8.10.2013 consid. 2.3). Da ciò discende la competenza della scrivente Corte – direttamente fondata sulla legislazione federale e non solo sulle normative cantonali – a dirimere l’impugnativa inoltrata da RE 1, quale autorità cantonale di ultima istanza.

### **E. 1.3**

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B\_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B\_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B\_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B\_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B\_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

### **E. 1.4**

Il gravame, inoltrato il 2/5.02.2018 alla Corte dei reclami penali (competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 22.01.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC 850.2012.1) – notificata al reclamante il 23.01.2018 –, è tempestivo, oltre che proponibile. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE 1, quale condannato in esecuzione di pena, toccato personalmente e attualmente nei suoi diritti dalla decisione impugnata a lui diretta, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 381 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio. In tali circostanze, il reclamo è quindi ricevibile in ordine e proponibile.

### **E. 2.1**

Giusta l’art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi crimini (cpv. 2). L’art. 75a cpv. 2 CP stabilisce inoltre che per regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del

lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale Interpretato e contrario il testo dell'art. 76 cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento "aperto" o "semiaperto"), a meno che sussista il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati. In altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 8).

### **E. 2.2.1**

Censurato in questa sede, non è il trasferimento in sezione aperta disposto dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella sentenza 22.01.2018, bensì – come ha precisato lo stesso reclamante adducendo trattarsi di un reclamo parziale focalizzato “ più sulla forma e non sul fondo ” – il trasferimento presso le strutture carcerarie a \_\_\_\_\_ con le esigenze poste dal magistrato anziché presso le strutture carcerarie ticinesi, alle condizioni poste dallo stesso reclamante.

### **E. 2.2.2**

Riprendendo quanto già più sopra cennato, il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, in forza all'art. 28 REPM può ordinare l'espiazione di una pena o l'esecuzione di una misura in uno stabilimento di un altro Cantone, quando ciò sia giustificato dalla personalità del condannato, per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano di esecuzione della sanzione penale, o da necessità di cura medica. All'art. 86 lit. b) RSC viene ancora precisato che la persona incarcerata può essere trasferita in un altro Cantone: 1. a dipendenza delle fasi di carcerazione in applicazione del PES, su decisione dell'autorità competente; 2. su sua richiesta motivata, in accordo con l'autorità competente; 3. per motivi di inchiesta o di esecuzione di pena, su decisione dell'autorità competente; 4. su decisione della Direzione, per motivi di sicurezza o di ordine interno. Nell'ambito di tali decisioni il giudice dei provvedimenti coercitivi gode di un ampio margine di apprezzamento, che la giurisdizione di reclamo può censurare solo in presenza di motivi pertinenti e prevalenti, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare nella decisione 27.02.2014 (p. 15, inc. CRP 60.2013.222) inerente al trasferimento di RE 1 nella sezione chiusa del penitenziario di \_\_\_\_\_.

### **E. 2.2.3**

Nella decisione qui impugnata il giudice dei provvedimenti coercitivi ha evidenziato che l'ubicazione di \_\_\_\_\_ era da preferire a quella presso le Strutture carcerarie ticinesi “ richiamata la valutazione contenuta nella decisione 2 luglio 2013 a fondamento del trasferimento oltralpe del detenuto ed inerente proprio la riduzione del pericolo di recidiva ” (decisione 22.01.2018, p. 11). L'allora trasferimento di RE 1 presso la sezione chiusa del penitenziario di \_\_\_\_\_) ordinato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione 2.07.2013 (inc. GPC \_\_\_\_\_) – confermata da questa Corte con sentenza 27.02.2014 (inc. CRP 60.2013.222) – era avvenuto nell'ottica di diminuire l'alto rischio di recidiva presente nel reclamante provando la via di una sua riabilitazione nel cantone d'origine, conformemente a quanto previsto nel PES e sulla base delle valutazioni allora espresse dall'Ufficio dell'assistenza riabilitativa. In modo particolare il PES, approvato il

10.05.2011 ma non condiviso dal reclamante, contemplava il di lui trasferimento oltralpe nell'ottica di sradicarlo totalmente dalla realtà criminogena ticinese che vi aveva instaurato. Infatti RE 1 da quando giunto in Ticino nel 1999, per seguire la compagna dalla quale ha avuto una figlia, aveva condotto una vita al margine, sregolata, caratterizzata dalla commissione di reati, facendo del Ticino terreno fertile per il suo illecito commercio di sostanze stupefacenti, da cui non aveva saputo uscire nemmeno in occasione del suo collocamento presso la comunità di Villa Argentina. L'Ufficio dell'assistenza riabilitativa, nel rapporto 30.12.2011, rilevava altresì come le sue relazioni più solide e regolari le intratteva con la famiglia d'origine (la madre e la sorellastra) residente nel canton Vaud, dove egli era cresciuto e aveva frequentato le scuole dell'obbligo. Inoltre con riguardo al suo rapporto con la figlia, allora quattordicenne, residente in Ticino, a mente di detto Ufficio, ciò che dovevano essere salvaguardati erano la continuità e la qualità degli incontri (compromessi nel passato dalle scelte compiute da RE 1), piuttosto che un'intensità estemporanea di incontri, laddove doveva essere stabilizzata la di lui situazione personale e sociale, al fine da fungere lui eventualmente da sostegno per la figlia, e non viceversa. Il giudice dei provvedimenti coercitivi, nel luglio 2013, aveva inoltre proposto per il trasferimento fuori Cantone, dopo aver constatato come negli oltre tre anni espiati sino ad allora nel penitenziario cantonale non era stato intrapreso alcun progetto atto a migliorare il comportamento sociale di RE 1 e a diminuire il rischio di recidiva, mentre che nella prevista struttura carceraria \_\_\_\_\_ egli sarebbe stato introdotto in un particolare progetto condotto da esperti criminologi, non disponibile in Ticino.

#### **E. 2.2.4**

L'Ufficio dell'assistenza riabilitativa, nel nuovo rapporto di data 8.11.2017, ha rilevato di condividere quanto segnalato dal reclamante ovvero “ che il termine della pena si avvicina sempre più e che un collocamento in sezione aperta, per quanto di breve durata, sia necessario per preparare la liberazione ” (rapporto 8.11.2017, p. 1, AI 79, inc. GPC \_\_\_\_\_). Tuttavia esso ha evidenziato come RE 1 manchi ancora di una concreta progettualità di reinserimento in prospettiva di un alleggerimento dell'esecuzione della pena (egli non si sarebbe iscritto, malgrado l'offerta presso il carcere \_\_\_\_\_, ad alcuna formazione o progetto di qualifica o di riqualifica professionale), come pure perduri in lui il rifiuto a sottomettersi ad una rivalutazione psichiatrica e/o criminologica, non aprendosi egli nemmeno “ alla possibilità di rielaborazione del suo percorso di vita o sul reato commesso ” (rapporto 8.11.2017, p. 2, AI 79, inc. GPC \_\_\_\_\_). Ha quindi ritenuto permanere in concreto un alto rischio di recidiva, ed eventualmente di fuga, e di non avere “ elementi utili per indicare che vi siano i presupposti per un'apertura del regime progressivo ” (rapporto 8.11.2017, p. 2, AI 79, inc. GPC \_\_\_\_\_). Ha rilevato che un eventuale rientro presso le strutture carcerarie ticinesi sarebbe inadeguato, stante il sussistere degli elementi alla base del suo trasferimento oltralpe ordinato nel luglio 2013. Per molti anni infatti “ quello ticinese è stato per il signor RE 1 il territorio di elezione per la commissione di reati, mentre non ha mai funto da punto di riferimento per un serio progetto di reinserimento sociale ”, e ciò malgrado la presenza della figlia, la quale ha da sempre vissuto una “ relazione a distanza ” con il padre più volte condannato e carcerato (rapporto 8.11.2017, p. 2, AI 79, inc. GPC 850.2012.1). Infine detto ufficio ha ipotizzato un eventuale trasferimento in un altro penitenziario della Svizzera romanda, come ad esempio quello \_\_\_\_\_, nel caso in cui il passaggio nella struttura della “colonie” presso l'attuale penitenziario di \_\_\_\_\_ non fosse realizzabile. Dal canto suo la Direzione delle strutture carcerarie di \_\_\_\_\_, nel rapporto 10.11.2017, pur dando atto dell'assiduità,

puntualità e impegno del reclamante nello svolgere il proprio lavoro nel reparto lavanderia, ha evidenziato come gli obiettivi stabiliti nel PES non siano sino a quel momento ancora stati raggiunti. Ciò a motivo, da un lato, del categorico rifiuto di RE 1 di intraprendere una qualsiasi formazione sin dal suo arrivo in penitenziario nell'aprile 2014; e dall'altro lato, per il di lui rifiuto di sottomettersi a una valutazione criminologica e a nuova perizia psichiatrica. Pertanto essa si è espressa favorevolmente per un trasferimento del reclamante nelle strutture carcerarie ticinesi “ ce d'autant plus qu'il ne profite d'aucune prestation mise à sa disposition pour aller de l'avant ” (rapporto 10.11.2017, p. 2, AI 80, inc. 850.20121), ma non al passaggio in sezione aperta, dovendo egli prima collaborare con i vari servizi interessati.

#### **E. 2.2.5**

Da tutto quanto in atti si ha che nei quasi cinque anni trascorsi dal trasferimento di RE 1 presso un penitenziario oltralpe (luglio 2013), gli obiettivi del PES sono rimasti immutati e non sono stati finora raggiunti. Seppure il qui reclamante abbia tenuto, nella sostanza, in detenzione un comportamento corretto nei confronti del personale di custodia e dei codetenuti, svolgendo con regolarità e attitudine positiva il proprio lavoro, egli – nell'arco degli oltre otto anni di detenzione – è rimasto fermo nella progressione della pena fino alla decisione qui impugnata, essendo sempre stato valutato alto dalle istanze interessate il suo rischio di recidivare. In effetti – come pure accertato recentemente da questa Corte nella decisione 11.12.2017 (inerente alla richiesta di liberazione condizionale, inc. CRP 60.2017.228) – egli non si è sottoposto ad alcuna presa a carico psicologica e/o psichiatrica o da parte di un competente servizio sociale; nemmeno è riuscito a concretizzare qualche progetto di formazione e/o di inserimento professionale sia in Svizzera romanda e sia in Ticino (quantomeno agli inizi della sua espiazione). Tutto ciò a discapito della sua pericolosità che non può, e non poteva, che permanere alta, partendo egli da una perizia psichiatrica, allestita ai fini del giudizio di merito, in cui gli è stato riscontrato un disturbo di personalità antisociale, considerato in psichiatria quale forma particolarmente grave della patologia narcisistica e che si colloca, tra i disturbi di personalità, fra quelli di grado più grave, meno strutturati (perizia psichiatrica 31.07.2009, p. 38, AI 19, inc. GPC 850.2012.1). Disturbo questo che il perito giudiziario ha ritenuto non curabile né nel breve-medio termine, né (con ogni probabilità) in tempi più lunghi, e che ha messo in relazione con il reato contro la vita commesso da RE 1. Dato tale disturbo, il rischio di ricaduta, secondo il perito giudiziario, è inoltre collegato all'uso dannoso di sostanze psicotrope e alla sindrome da dipendenza da oppiacei. Il giudice dei provvedimenti coercitivi, nel giudizio qui impugnato, constatato come RE 1 si trovi ormai nell'importante fase di fine pena e dando altresì seguito all'invito espresso da questa Corte nella decisione 11.12.2017 (di vagliare un graduale alleggerimento del regime, cfr. consid. 3.4.6, inc. CRP 60.2017.228), ha colto nei recenti propositi di emendamento del reclamante (formulati in occasione della procedura di rivalutazione della liberazione condizionale), nella di lui volontà di risarcire i famigliari della vittima e nella sua dichiarata disponibilità a sottoporsi ad assistenza riabilitativa e alle necessarie norme di condotta, i primi passi di un percorso di autocritica e di apertura verso un cambiamento personale. Ciò che è andato a migliorare di qualche po' la prognosi per tentare (un ultima volta) un primo alleggerimento di pena quale il trasferimento in sezione aperta. Alleggerimento questo che costituisce un ultimo banco di prova per RE 1 di dimostrare tangibilmente di voler dare un taglio netto al passato e di investire nel proprio futuro personale e professionale, elaborando un progetto interdisciplinare completo e condiviso dai servizi interessati. In tale delicata situazione, stante che nel reclamante sono

ancora presenti tutte le sue fragilità di carattere, la possibilità di formulare una prognosi non sfavorevole è certamente legata al fatto di rimanere lontano da un ambiente, segnatamente quello ticinese, in cui egli in passato ha solo delinquito. In effetti in Ticino non si è mai inserito professionalmente guadagnandosi di che vivere con un lavoro onesto e regolare. Egli vi ha invece instaurato una rete di contatti, che gli hanno permesso di svolgere i suoi commerci illeciti di sostanze stupefacenti (per mantenersi e per finanziare i suoi consumi personali) e che non ha interrotto malgrado le condanne e le carcerazioni subite e nemmeno durante il periodo di collocamento terapeutico. Situazione pericolosa questa, che unitamente al suo disturbo di personalità e alla sua politossicodipendenza è infine sfociata nel grave fatto di sangue di cui egli si è macchiato nel 2009. E ciò, nonostante egli avesse la vicinanza e la responsabilità di una figlia, allora ancora minorenni. Su questa base, essendo il suo rischio di recidiva (ancora) strettamente collegato alla sua permanenza in territorio ticinese, la decisione qui impugnata risulta senz'altro essere sostenibile e giustificata. La stessa merita quindi di essere tutelata nella sua integralità, non avendo il giudice dei provvedimenti coercitivi violato il proprio (ampio) margine di apprezzamento.

### **E. 3**

Il reclamante, nemmeno censurando un peggioramento dei suoi rapporti con la figlia – nel frattempo diventata maggiorenne e autonoma, – per l'(eventuale) diradarsi delle di lei visite, può sovvertire tale esito. Il Tribunale federale ha infatti stabilito che, dal profilo della protezione della sfera privata e familiare, la CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950, RS 0.101) non garantisce ai detenuti il diritto di scegliere il loro luogo di detenzione. La separazione e l'allontanamento del detenuto dalla sua famiglia costituiscono delle conseguenze inevitabili della detenzione. È soltanto in condizioni eccezionali che il fatto di detenere una persona in una prigione lontana dalla propria famiglia al punto che qualunque visita si rivela molto difficile, e perfino impossibile, può costituire un'ingerenza nella vita familiare del detenuto. L'art. 84 cpv. 1 CP, che sancisce il diritto di ricevere visite e di mantenere contatti con il mondo esterno al penitenziario, sotto questo profilo, non offre una protezione più estesa del diritto convenzionale e costituzionale (decisione TF 6B\_80/2014 del 20.03.2014, consid. 1.3.). Nel caso concreto, lo spostamento dal penitenziario \_\_\_\_\_ a quello \_\_\_\_\_ – quest'ultimo a poco più di un centinaio di km di distanza dal primo (per circa un ora e mezzo di viaggio in automobile) e nel quale non è accertato, e nemmeno sostenuto, che abbia delle condizioni di detenzione più severe – , non rende in modo particolarmente più difficile, o financo impossibile, le visite né della figlia né della famiglia d'origine di RE 1 da costituire, per la loro intensità, un'ingerenza inammissibile nella di lui vita familiare ai sensi della suddetta giurisprudenza.

### **E. 4**

D'altronde, a mero titolo abbondanziale, si rileva che nello scritto 17.01.2018 RE 1, per il tramite dell'allora suo rappresentante legale, ha nondimeno manifestato il suo accordo al trasferimento nel penitenziario \_\_\_\_\_, rallegrandosi dell'opportunità offertagli (AI 89 e 90, inc. GPC 850.2012.1)

### **E. 5**

Il reclamo è respinto. La tassa di giustizia, ridotta al minimo per tener conto delle sue condizioni economiche, e le spese sono poste a carico del reclamante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 74 ss., 84, 372 CP, 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, 62, 73

LOG, la CEDU, la LEPM, il REPM, il RSC, l'art. 25 LTG, ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ri Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.